

N. Rg. 10-1/2022 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI**

Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. 10-1/2022 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

IARDINO RAFFAELE (nato a [REDACTED] C.F. RDNRF72L15Z404W)

Con atto in data 29/8/2022 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione e dei creditori privilegiati entro 23 mesi dall'omologa;
- pagamento dei creditori chirografari nella percentuale di circa il 19,29% - successivamente al pagamento della prededuzione e dei crediti privilegiati - entro il termine di 60 mesi dall'omologa;



mediante le risorse derivanti dall'accantonamento mensile di una quota del proprio stipendio di euro 350 per 60 mesi.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott.ssa Mara Fini, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 24/10/2022 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta fossero pubblicati sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota depositata in data 6.12.2022, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha proposto, a seguito di osservazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Emilia Romagna, che ha evidenziato la presenza di ulteriori iscrizioni a ruolo rispetto al passivo preso in esame in sede di redazione del piano, una modifica della proposta, approvata dal debitore. La suddetta modifica, consentita dall'art. 70, VI comma, CCI, prevede un aumento del passivo di complessivi euro 661,30 e la riduzione, dal 19,29 al 19,11, della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografi.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte



dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano – così come modificato all'esito dell'integrazione del contraddittorio – deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore

sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore proposto da **IARDINO RAFFAELE** (nato a [REDACTED] C.F. RDNRFL72L15Z404W);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC;
5. dichiara chiusa la presente procedura.

Bologna, 20 gennaio 2023

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli

